

Estratto CONDIZIONI PARTICOLARI

ATTIVITA' ESERCITATA

A maggior precisazione di quanto indicato nel frontespizio di polizza, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile gravante, ai sensi di legge, sull'Assicurato nella sua qualità di:

- Partecipante alla manifestazione fieristica denominata OMC 2025 "Offshore Mediterranean Conference & Exhibition" che si terrà a Ravenna presso il Pala De André dal 30/03/2025 al 12/04/2025;
- Esecutore, nell'ambito della manifestazione fieristica OMC 2025 sopra indicata, in proprio o per mezzo di altre ditte subappaltatrici, di tutti i lavori connessi all'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands.

ASSICURATO

Ad integrazione di quanto rilevabile dalle definizioni e dalle Condizioni tutte di polizza, la qualifica di Assicurato è attribuita ai singoli espositori/standisti partecipanti alla manifestazione che hanno espressamente aderito alla presente copertura assicurativa.

MERCI

In deroga a quanto rilevabile dalle definizioni e dalle Condizioni tutte di polizza, per "MerCI" dovranno intendersi: macchinari, arredamento, attrezzature inerenti all'attività svolta dai singoli espositori/standisti, **nulla escluso ed eccettuato**, nonché le apparecchiature audio-fono visive necessarie allo svolgimento della manifestazione OMC 2025.

Modalità di Adesione

Al presente contratto di assicurazione possono aderire volontariamente i partecipanti espositori all'evento (in seguito denominati "ADERENTI") con facoltà di adesione alla sola garanzia di Responsabilità Civile verso terzi, alla sola garanzia Incendio e Furto, oppure ad entrambe.

La richiesta di adesione potrà essere effettuata mediante compilazione dell'apposito modulo di adesione OMC27032019 predisposto ed inviato alla Spett.le DE BESI DI GIACOMO S.P.A.

all'indirizzo e-mail omc@dbdq.it o via fax al numero 06.3612787.

Per le adesioni inviate almeno otto giorni prima dell'inizio della Fiera, la garanzia si intenderà valida per i sette giorni precedenti, mentre, per le adesioni successive la garanzia prestata decorrerà dalle ore 24 del giorno di adesione.

La garanzia terminerà alle ore 24 del secondo giorno successivo al termine della Fiera.

Regolazione del premio

In deroga a quanto disposto dall'Art. 3.22 "Tolleranza del numero degli addetti – Regola proporzionale", il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili e viene anticipato in via

provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - **ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto**, secondo le variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro trenta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, **il numero degli aderenti per garanzia prestata (R.C.T. e/o Incendio e Furto)**. Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini previsti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta,

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.

c) Verifiche e controlli

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

GARANZIE PRESTATE

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante agli Assicurati ed ai loro dipendenti dalle operazioni di montaggio e smontaggio degli stands e di tutti i lavori connessi al loro allestimento eseguiti in proprio e per mezzo di terzi, nonché dalla esposizione di attrezzature, macchinari e merci, comprese eventuali dimostrazioni e prove pratiche, durante la manifestazione.

A parziale deroga e precisazione della Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che Regolano l'assicurazione Responsabilità Civile:



- a) sono compresi i danni causati durante lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dai mezzi di trasporto;
- b) ad integrazione di quanto indicato all'Art. 9.2 "Persone considerate terzi", sono considerati terzi anche:
 - la Spett.le OMC S..r.l. e i suoi dipendenti,
 - gli standisti.Altresì, gli standisti sono considerati anche terzi fra loro esclusivamente per morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale;
- c) in deroga a quanto disposto dalle Garanzie complementari (sempre valide ed operanti), la garanzia di cui all'Art. 9.5.20 "Danni a cose di terzi in consegna o custodia" si intende non operante;
- d) **si intendono esclusi i danni alle cose dell'Assicurato;**
- e) *Danni da Incendio* - A parziale deroga dell'Art. 9.10 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." lett. f3), l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi, derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e/o del relativo contenuto ove si svolge l'attività assicurata.
Si intendono comunque escluse le parti murarie dove si esercita l'attività richiamata in polizza.

La garanzia si intende prestata con un limite di indennizzo per singolo aderente pari ad € 50.000,00.

ADESIONE - R.C.T.

È data facoltà agli espositori/standisti partecipanti all'evento aderire alla garanzia di R.C.T.

Il premio di adesione, comprensivo di imposte, è convenuto in euro 110,00 per aderente e per singolo stand.

MASSIMALI PRESTATI

Il massimale di R.C.T. prestato si intende pari ad € 3.000.000,00 per sinistro, con il limite di: -€ 3.000.000,00 per persona ; € 3.000.000,00 per cose o animali.

Incendio e Furto

SEZIONE INCENDIO

A parziale deroga e precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che Regolano l'assicurazione Incendio, la Società indennizza, alle condizioni e nei limiti convenuti, esclusivamente i danni materiali subiti dalle cose assicurate:

direttamente causati da:

- incendio;
- azione del fulmine, diretta anche se non accompagnata da sviluppo di fiamma ed esclusi i fenomeni elettrici conseguenti;

- esplosione e scoppio anche se causati da sostanze ed ordigni esplosivi purché non conseguenti ad atti di vandalismo, terrorismo o sabotaggio e purché gli esplosivi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, l'Assicurato non ne conosca l'esistenza;

anche se occorsi in occasione di:

- scioperi, tumulti popolari o sommosse, compresi atti vandalici e dolosi in genere, di cui all'Art. 5.4.1 lett. a);
- atti di terrorismo o sabotaggio di cui all'Art. 5.6.10;

anche se occorsi a seguito di:

- operazioni di montaggio, allestimento, smontaggio di stands;
- cedimento delle strutture che costituiscono gli stands, nonché loro componenti e contenuto.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 5.9 "Limiti di indennizzo - Scoperti – Franchigie", le garanzie si intendono tutte prestate con un limite massimo di indennizzo pari ad € 150.000,00 per aderente.

Ricorso Terzi

Si intende attiva la garanzia "Ricorso Terzi" di cui all'Art. 5.6.6. Sono considerati terzi anche gli altri espositori e/o standisti.

La garanzia si intende prestata per una somma assicurata massima pari ad € 150.000,00 per aderente.

SEZIONE FURTO

A parziale deroga della Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che Regolano l'assicurazione Furto, la Società indennizza, alle condizioni e nei limiti convenuti, esclusivamente i danni materiali e diretti alle "Merci" a seguito di Furto, così come disposto dall'Art. 6.1. **Si intende espressamente escluso il furto con destrezza.**

Franchigia Fissa

Tutte le garanzie operanti alla Sezione Furto si intendono prestate con applicazione di una franchigia pari ad € 350,00 per ogni sinistro indennizzabile.

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE – valida per la Sezione Incendio e Furto

In deroga a quanto disposto dagli artt. 5.3.13 e 6.2.7 "Rinuncia al diritto di surrogazione", la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del codice civile nei confronti della Spett.le OMC S.c.r.l. e sue società controllate e collegate, verso gli espositori, standisti e loro dipendenti, nonché l'organizzatore, purché il Contraente e/o l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

ADESIONE – Incendio e Furto

È data facoltà agli espositori/standisti partecipanti all'evento aderire alla garanzia Incendio e Furto.

Il premio di adesione, comprensivo di imposte, è convenuto in € 7,00 per ogni migliaio o frazione di euro di merce, con il minimo assicurabile di € 5.000,00 ed il massimo di € 150.000,00 per aderente e per singolo stand.

Il premio minimo lordo di adesione alla garanzia Incendio e Furto risulta essere pari ad € 35,00.

Relativamente alla Sezione Furto, La Società non risarcirà somma superiore ad € 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

PRECISAZIONI

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che Regolano i Sinistri, si conviene fra le Parti di triplicare i termini ivi indicati per la denuncia di sinistro.

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto, per l'intera sua durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni al Broker DE BESI DI GIACOMO S.P.A., regolarmente iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) al n°B000081133 e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker. Per quanto concerne l'incasso dei premi, il pagamento potrà essere effettuato dal Contraente al Broker DE BESI DI GIACOMO S.P.A. che provvederà al versamento alla Società. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'Art. 1901 C.C., del pagamento così effettuato. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società nel nome e per conto del Contraente s'intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker s'intenderà come fatta alla Società. Il presente allegato è parte integrante della polizza di cui in epigrafe.